

Prot. N. 522/2026



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto n. 13 /2026

La Presidente,

premesse che l'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore presenta una scopertura del 100% dell'organico dei giudici e che, per assicurarne il funzionamento, è necessario destinare in supplenza presso quell'ufficio uno o più G.O.P.;

premesse, altresì, che, ai sensi dell'art. 17 della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il quadriennio 2026-2029, nell'ipotesi di vacanza dell'Ufficio del giudice di pace, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario ed ai sensi dell'art. 30 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 116/2017, giudici onorari di tribunale confermati;

rilevato che in esito all'interpello del 07.01.2026, rivolto ai G.O.P. di questo Tribunale e del Circondario, non sono pervenute disponibilità;

rilevato, altresì, che dopo la scadenza dell'interpello, la dott.ssa Rosaria Calà, G.O.P. assegnata alla Sezione penale dibattimentale del Tribunale, ha manifestato a questa Presidente la propria disponibilità alla supplenza, limitatamente al settore penale, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore;

visti l'art. 30 bis D. Lgs. n.116/2017 e l'art. 17 della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il quadriennio 2026-2029;

considerato che nell'individuazione dei G.O.P. da destinare in supplenza trova applicazione il criterio indicato nell'art. 19 della Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il quadriennio 2026-2029 e nelle tabelle degli Uffici del Giudice di pace di Cosenza e di San Giovanni in Fiore, secondo il quale, in assenza di disponibilità alla supplenza, deve essere individuato d'ufficio il magistrato onorario a cui è stato conferito l'incarico da minor tempo;

ritenuto:

quanto al settore civile, che in applicazione del criterio sopra indicato debba essere destinato in supplenza all'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore il dott. Domenico Suma posto che i G.O.P. dott. Tocci e Mastrovito, titolari dell'incarico di magistrato onorario da minor tempo rispetto al dott. Suma, sono attualmente supplenti in altri Uffici del Giudice di Pace del circondario;

che, stante la disponibilità manifestata, la dott.ssa Rosaria Calà possa essere destinata in supplenza al settore penale dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore;

letti gli artt.14, 30 bis e 32 co. 9 D. Lgs. n. 116/2017;

DISPONE

la destinazione in supplenza all'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore, per mesi sei e con immediata esecutività, al settore civile del dott. Domenico Suma, G.O.P. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, ed al settore penale della dott.ssa Rosaria Calà, G.O.P. assegnata alla Sezione Penale dibattimentale del Tribunale di Cosenza.

Si trasmetta al CSM, per competenza.

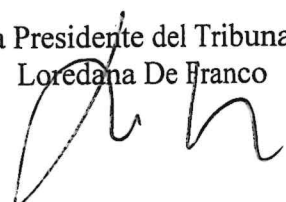
Si comunichi ai G.O.P. interessati, all'Ufficio del Giudice di Pace di San Giovanni in Fiore ed a quello di Cosenza, a tutti gli Uffici del Giudice di Pace del circondario per la comunicazione ai giudici in servizio, con assicurazione dell'avvenuto adempimento.

Si trasmetta alla Presidente della Sezione penale del Tribunale di Cosenza, dott.ssa Ciarcia.

Se ne dia comunicazione alla Sig.ra Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, alla Procura sede e al COA di Cosenza.

Cosenza, 29 gennaio 2026.

La Presidente del Tribunale
Loredana De Franco



TRIBUNALE DISTRETTO DI COSENZA
DEPT. PEN. 1.1.1. CALABRIA

IL 30/01/2026

IL DIRETTORE

Dott. Renato RICCHIO

